

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno martedì 30 aprile 2020 presso HUB United Parcel Service Italia S.R.L. di Milano via Fantoli si sono incontrati:

- 4EVER LOGISTICA S.r.l. (di seguito definita anche "4EVER") con sede legale in Concorezzo (MB) alla via Monte Rosa 34 codice fiscale e partita iva 11148060962 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig.ra Prescilla Veeren nata Mauritius (EE) il 7 aprile 1980 codice fiscale VRN PSC 80D47 Z332H e residente in Peschiera Borromeo (MI) alla via Fratelli Cervi 16,
- Les Copains Logistic Società Cooperativa (di seguito definita anche "Les Copains") con sede legale in Milano (MI) alla via G. Pier Luigi da Palestrina rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alessandro Bari nato Milano il 13 agosto 1977 codice fiscale BRA LSN 77M13 F205V e residente in Milano (MI) alla via Virgilio Inama 22
- FIT CISL nella persona del sig. Roberto Legramandi
- FILT CGIL nella persona del sig. Alessio Gallotta

Premesso che

la Les Copains Logistic Società Cooperativa cesserà le attività di fornitura di servizi logistici presso il sito denominato HUB Milano via Fantoli per conto della committente United Parcel Service Italia S.R.L. a suo tempo affidato dal consorziente S.C.S. Società Consortile Servizi S.r.l in data 30 giugno 2020;

la 4EVER LOGISTIC S.r.l. dal 1 luglio 2020 subentrerà alla Les Copains Logistic Società Cooperativa nella gestione e forniture di servizi logistici presso il sito denominato HUB Milano via Fantoli per conto della committente United Parcel Service Italia S.R.L. mediante un affidamento di incarico da parte consorziente S.C.S. Società Consortile Servizi S.r.l in data 30 giugno 2020;

la 4EVER LOGISTIC S.r.l. si impegna a garantire complessivamente il mantenimento della base occupazionale attualmente impiegata in Les Copains Logistic Società Cooperativa nel sito UPS HUB Milano via Fantoli;

la 4EVER LOGISTIC S.r.l. applica il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 3 dicembre 2017 e la sua piena applicazione nella piattaforma sopra citata, necessita di gradualità al fine di garantire la sostenibilità economica dell'impresa;

le Parti riconoscono che la 4EVER LOGISTIC S.r.l opera in un contesto caratterizzato da elevata:

- o Complessità gestionale dovuta alla stringente normativa dei depositi di logistica
- o Variabilità della tipologia di merce trattate
- o Frammentazione del portafoglio clienti

e che tutto ciò porta alla necessità di un assetto organizzativo rispondente ai criteri di professionalità, flessibilità, qualità e competitività;

che l'impresa intende perseguire una politica di incremento occupazionale;

che l'assunzione dei lavoratori, precedentemente occupati come soci lavoratori presso la Les Copains Logistic Società Cooperativa, costituisce una miglioria della qualità dei contratti di lavoro, delle condizioni lavorative, delle tutele giuridiche, nonché un incremento del salario,

che le Parti concordano sull'opportunità di dettare una nuova disciplina organica e al tempo stesso semplificata per tutti i rapporti di lavoro dipendente in funzione del superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, del miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro soprattutto in riferimento ai nuovi assunti, della promozione di un'organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona

umana, dell'incremento della produttività e corrispondentemente degli standard di trattamento nell'impresa, dell'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, della migliore protezione dei lavoratori che dovessero perdere il posto, nonché dell'introduzione di forme nuove di partecipazione dei lavoratori nell'impresa;

che le maggiori tutele offerte ai lavoratori relativo pongono la 4EVER LOGISTIC S.r.l. nella fase di start-up in una posizione di forte rischio competitivo verso i concorrenti che utilizzando forme contrattuali fortemente meno garantiste nei confronti del lavoratore e più flessibili potendo contare su un costo del lavoro più stabile e prevedibile;

le parti concordano che, per rispondere all'esigenze dell'azienda e permettere il riconoscimento del merito e della professionalità dei dipendenti, sia necessario implementare un insieme di regole condivise e un sistema di incentivazione che non solo risponda ad obiettivi di produttività, ma anche valorizzi la capacità di rispettare procedure, regole e best practises del Sistema Qualità;

che di tutti gli iscritti a sindacati presenti in azienda, 32 risultano iscritti alla FIT- Cisl, nessuno risulta iscritto alla UIL TRASPORTI, e 3 risultano iscritti alla FILT-Cgil;– che pertanto i sottoscritti rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti a un sindacato in azienda, a norma del § 5 dell' accordo interconfederale 28 giugno 2011;

che tuttavia le parti concordano circa l'opportunità di sottoporre il presente accordo aziendale, stante la sua portata fortemente innovativa, anche alla sottoscrizione di tutti i dipendenti dell'azienda, dando ad essa e conseguentemente al presente accordo anche una valenza referendaria nonché quella di accordo individuale plurimo;

le parti si sono incontrate in ottemperanza per quanto previsto dall'articolo 42 del vigente CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione”;

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti convengono quanto segue:

- 1) la 4EVER LOGISTIC S.r.l con decorrenza 1 luglio 2020 prenderà in forza il personale della Les Copains Logistic Società Cooperativa impiegato nel sito HUB Milano via Fantoli citato nelle premesse come da elenco nell'allegato;
- 2) Il personale interessato verrà assunto dalla 4EVER LOGISTIC S.r.l senza soluzione di continuità ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 42 bis del CCNL Logistica Trasporto Merci. I ratei maturati (al fine esplicativo e non esaustivo : mensilità aggiuntive, ferie, permessi, R.O.L., trattamento di fine rapporto) verranno liquidati dalla Les Copains. La sottoscrizione del contratto individuale da parte del ceduto costituirà il consenso obbligatorio alla cessione del contratto ex artt. 1406 e ss cc..
- 3) Le parti convengono che l'assetto della struttura societaria di 4EVER LOGISTIC S.r.l . riveste caratteristiche di discontinuità con la precedente Les Copains Logistic Società Cooperativa e che pertanto non sussistono le motivazioni per richiedere, ai sensi del novellato art. 29 L. 276/2003 (L.122/2016), l'applicazione tout court dell' art. 2112 del Codice Civile;
- 4) Il personale part-time e/o full-time interessato dell'elenco allegato a tempo indeterminato sarà assunto senza periodo di prova e mantenendo loro le stesse condizioni contrattuali in essere ivi compreso chi risultasse assente per malattia infortunio maternità/paternità ferie o permesso non retribuito;
- 5) Il personale part-time e/o full-time interessato dell'elenco allegato a tempo determinato sarà assunto senza compiere un periodo di prova e garantendo un contratto di lavoro a tempo determinato con stessa scadenza rispetto a quello in essere alle medesime condizioni ivi compreso chi risultasse assente per malattia infortunio maternità/paternità ferie o permesso non retribuito;
- 6) Al personale ammesso verrà applicata la medesima data di assunzione ovvero anzianità convenzionale attualmente riconosciuta. I dipendenti oggetto del passaggio pertanto conserveranno tutti i diritti maturati al momento del passaggio ivi compresa la maturazione degli scatti di anzianità.

- 7) L'anzianità di servizio e/o convenzionale di cui al comma precedente di ogni singolo lavoratore avrà altresì rilevanza ai fini della disciplina da applicarsi nell'ipotesi di recesso del contratto di lavoro operato dalla società subentrante nell'appalto con le relative tutele in favore dei lavoratori con particolare attenzione ai lavoratori il cui rapporto di lavoro ovvero l'ultimo rapporto di lavoro con Les Copains Logistic Società Cooperativa sia iniziato antecedentemente all'entrata in vigore dei decreti attuativi dello JOBS ACT di marzo 2015.
- 8) Le parti convengono che gli istituti differiti relativi a 13ma mensilità e 14ma mensilità saranno accantonati in rate mensili ed erogati rispettivamente nei mesi di dicembre per la 13ma e di giugno per la 14ma;
- 9) il CCNL applicato sarà l'accordo del 3 dicembre 2017 "Logistica Trasporto Merci e Spedizione";
- 10) L'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni dal lunedì al sabato. Nella lettera d'assunzione individuale l'azienda dovrà inserire l'orario di lavoro e la collocazione oraria dello stesso nella giornata;
- 11) La 4EVER LOGISTIC S.r.l. iscriverà tutti i dipendenti agli enti Sanilog ed Ebilog, come previsto dal CCNL, a decorrere dal 1 luglio 2020;
- 12) Le OO.SS. rivendicano la presenza di differenze retributive, anzianità convenzionali non conformi, mancato riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale e livelli d'inquadramento non allineati alle effettive mansioni dei lavoratori. Su questi temi è in corso una trattativa che, al solo fine di non pregiudicare il corretto proseguimento delle attività, si concluderà separatamente al presente accordo al fine di trovare una possibile soluzione entro e non oltre il 31 agosto 2020. Successivamente a tale data le parti si riterranno libere di agire nei modi e nelle forme che riterranno opportune.
- 13) Ai lavoratori assunti con orario di lavoro pari o superiore alle 30 ore settimanali verranno riconosciuti mensilmente e per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata buoni pasto elettronici ad integrazione degli eventuali servizi di mensa del valore nominale di Euro 6,00 cadauno.
- 14) Le parti convengono di istituire la qualifica giuridica e contrattuale del "lavoratore elastico" la cui attribuzione sarà frutto di volontarietà negoziale delle parti e potrà anche avere una durata temporale definita. L'opzione ha una durata di 5 mesi, al termine dei quali dovrà essere rinnovata la volontarietà da parte di entrambi i soggetti. Le condizioni della qualifica di lavoratore "elastico" sono:
 - a) La durata dell'orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni da evincersi sul contratto individuale.
 - b) La prestazione lavorativa massima settimanale sarà di 48 ore con un limite massimo di 10 ore giornaliere, con un nastro lavorativo non superiore alle 13.
 - c) La prestazione lavorativa occuperà una finestra temporale che inizia alle ore 12,00 e terminerà alle ore 3,00 del giorno dopo. L'articolazione dell'orario settimanale verrà comunicata ai singoli lavoratori ogni venerdì in relazione alla settimana successiva.
 - d) ai sensi della circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E della amministrazione finanziaria i lavoratori di cui al presente articolo costituiscono una categoria omogenea di lavoratori a se stante, pertanto, e solo per il periodo di permanenza del lavoratore nella categoria di lavoratore elastico, verranno concessi i seguenti trattamenti economici aggiuntivi:
 - i ticket restaurant elettronici di cui all' articolo 10) che precede verranno incrementati di Euro 2,00 giornalieri cadauno per tutti i lavoratori in regime di elasticità di cui al presente articolo;
 - verrà erogata una liberalità giornaliera dell'importo di euro 2,00 per ogni giornata di effettivamente prestazione lavorativa, naturalmente esente fino al limite di cui all'art. 51 del T.U delle imposte sul reddito
 - nell' eventualità di raggiungimento nell'erogazione della liberalità del limite di cui all'art.51 del T.U.I.R. in luogo della liberalità verrà erogata un'indennità di disagio dell'importo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge pari un importo netto di Euro 2,00 giornalieri per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

Gli importi di cui sopra, complessivamente più favorevoli, compensano ogni altra indennità prevista e/o dedotta e/o deducibile sia in sede collettiva che individuale riferibile al disagio, allo spezzamento dei turni, ed alle clausole elastiche (e/o flessibili) ex art. 56 del CCNL Trasporto, movimentazioni merci logistica Industria, applicato ai rapporti di lavoro.

Decorsi tre mesi dalla stipula dell'accordo che prevede l'attribuzione della qualifica di lavoratore elastico, il lavoratore ne potrà chiedere disdetta con un preavviso di un mese.

Il rifiuto alla disponibilità all'articolazione dell'orario di lavoro di cui ai commi precedenti comporterà la perdita dell'indennità relativa per le stesse giornate. Il terzo rifiuto nell'arco temporale di 5 mesi comporterà l'esclusione del lavoratore dalla categoria dei "lavoratori elastici" e delle relative indennità di cui ai punti che precedono. Per un periodo di 6 mesi, terminati i quali stante la volontà negoziale delle parti potrà essere riammesso.

- 15) I lavoratori oggetto del presente accordo, sono tenuti a pena di decadenza, a rivendicare per iscritto eventuali differenze retributive, nel termine perentorio di sei mesi dal momento in cui i compensi stessi sarebbero maturati e/o avrebbero dovuto essere corrisposti.
- 16) Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi precedente pattuizione avvenuta fra le parti. Le parti dichiarano di aver stipulato il presente accordo a seguito di integrale negoziazione di ogni clausola dello stesso e di essere perfettamente consapevoli del loro contenuto.
- 17) le linee guida del presente accordo sono state illustrate nelle assemblee del personale che hanno dato pieno mandato alla sottoscrizione dello stesso;
- 18) il presente accordo sarà efficace dal momento della sottoscrizione ed esclusivamente per il sito Hub Milano via Fantoli.
- 19) Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita la procedura ex art. 42 ed ex art. 42/bis del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci Spedizione.
- 20) Per quanto non espressamente si fa riferimento al CCNL Trasporto Merci, Logistica e Spedizioni e successivi rinnovi.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano 30.6.2020

4EVER LOGISTIC S.r.l.

LES COPAINS SOC.COOP.

FIT – CISL

FILT CGIL
